Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 dicembre 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Istituzione della Provincia di Avezzano ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il comune di Avezzano, piazza del Municipio.

(7348)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1985, n. 689.

Modifiche al codice penale militare di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 186 - (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

Art. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 187 - (*Circostanze aggravanti*). — Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

Art. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 189 - (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore ».

Art. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 190 - (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni ».

Art. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 195 - (*Violenza contro un inferiore*). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata ».

Art. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 196 - (*Minaccia o ingiuria a un inferiore*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Art. 7.

Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

Art. 8.

L'articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente:

« Art. 198 - (*Provocazione*). — Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà ».

Art. 9.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 199 - (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».

Art. 10.

Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« 3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note agli articoli 4 e 6:

— Le circostanze aggravanti indicate nel primo comma dell'art. 339 c.p. sono le seguenti:

« se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi nella forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte ».

— Le circostanze aggravanti indicate nel secondo comma dell'art. 339 c.p. sono le seguenti:

« se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi ».

Nota all'art. 10:

L'art. 48 del codice penale militare di pace prevede le circostanze attenuanti comuni.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1152):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 19 gennaio 1984.

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa), in sede legislativa, il 22 febbraio 1984, con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e VII il 7, 21 marzo 1985; 11, 18 aprile 1985; 23 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1381):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente l'8 luglio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª in sede referente, il 25 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª e 4ª in sede deliberante, il 12 settembre 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante e approvato, con modificazioni, il 25 settembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1152/B):

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa), in sede legislativa, il 16 ottobre 1985 con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e VII e approvato il 14 novembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1985, n. **690**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

applicazioni tecnologiche in chirurgia;
chirurgia sostitutiva;
chirurgia del pronto soccorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1985, n. **691**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 167, relativo alle discipline obbligatorie sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria elettronica, sono inseriti i seguenti insegnamenti:

teoria dei segnali;

teoria dei sistemi,

in sostituzione degli insegnamenti di:

metodi matematici per l'ingegneria;

statistica e calcolo delle probabilità.

Per il corso di laurea in ingegneria chimica fra gli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà vengono inseriti gli insegnamenti di:

scienza dei materiali;

sistemi organizzativi aziendali,

in sostituzione dell'insegnamento di:

economia ed organizzazione aziendale.

Per il corso di laurea in ingegneria meccanica, fra gli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà è inserito l'insegnamento:

sistemi organizzativi aziendali,

in sostituzione dell'insegnamento di:

economia ed organizzazione aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1985, n. **692**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, per gli indirizzi: politico-amministrativo e politico-internazionale, nei rispettivi elenchi di insegnamenti a scelta dello studente, è aggunto il seguente nuovo insegnamento:

sistemi giuridici comparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1985.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale dispone che alla determinazione dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari si provvede, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nell'ambito della funzione di indirizzo o di coordinamento spettante al Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1982, con il quale ai sensi del citato art. 109 sono stati determinati i tassi minimi da praticare sulle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione;

Considerata l'opportunità, in relazione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni del mercato monetario e finanziario, di rideterminare la misura dei tassi minimi stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1982;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, sono così determinati:

1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30 % del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord: 40 % del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 60 % del tasso di riferimento come sopra precisato;

2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30 % del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord: 40 % del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 55 % del tasso di riferimento come sopra precisato;

3) operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40 % del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro per i relativi comparti creditizi;

4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:

a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno: 20 % del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) per le zone depresse del Centro-Nord: 30% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento come sopra precisato;

5) operazioni di soccorso:

a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato;

d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano allorché le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.

Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.

Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi decreti ministeriali.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(7323)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Sessera Invest, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza 8 ottobre 1985, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Sessera Invest, con sede in Milano, via Rugabella n. 1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, ed è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Sessera Invest, quale società collegata con la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sessera Invest, con sede in Milano, via Rugabella n. 1, collegata con la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giovanni Mario Abbaticola, nato a Lecce il 25 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7230)

DECRETO 26 novembre 1985.

Assoggettamento della S.p.a. La Casilinella, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza 11 ottobre 1985, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. La Casilinella, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. La Casilinella quale società collegata con la S.p.a. Genghini e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Casilinella, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7231)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1985.

Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 novembre 1969;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1986 le tasse automobilistiche, la sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con alimentazione a gasolio e la tassa speciale dovuta per gli stessi tipi di veicoli muniti d'impianto per l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano debbono essere corrisposte come appresso:

a) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con motore a benzina, elettrico, e comunque diversi da quelli indicati alla successiva lettera *c*), aventi potenza fiscale superiore a 9 CV e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri; in unica soluzione, per periodi annuali fissi decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera *a*) con motore di potenza fiscale fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso;

c) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con alimentazione del motore a gasolio o muniti d'impianto per l'alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas metano con motore di potenza fiscale superiore a 9 CV: per uno o due periodi quadrimestrali fissi decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

d) per gli autoveicoli di cui alla precedente lettera *c*) di potenza fiscale fino a 9 CV: per un periodo semestrale decorrente dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per l'intero anno (12/12) con decorrenza dalle date predette;

e) per tutti gli altri autoveicoli, per i rimorchi e per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi quadrimestrali fissi decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti.

Art. 2.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

Per i veicoli indicati alla lettera *a*) del precedente articolo le tasse devono essere corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera *b*) per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli indicati alle lettere *c*), *d*) ed *e*) fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

Per i veicoli nuovi di fabbrica soggetti a tassa fissa annua, iscritti nei pubblici registri, il tributo relativo all'anno di immatricolazione deve essere versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, deve essere eseguito nel mese di gennaio.

Art. 3.

Per i veicoli ed autoscafi per i quali, ai termini del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti devono essere corrisposti, nel mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, per i periodi fissi indicati all'art. 1, a seconda del tipo di veicolo. La decorrenza di tali periodi va determinata con riferimento al periodo fisso nel quale cade il mese in cui è stata eseguita l'annotazione predetta.

Restano in vigore tutte le norme non incompatibili con il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTA

Nota all'art. 3:

Il D.L. n. 953/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 359 del 31 dicembre 1982, integralmente sostituito dalla legge di conversione n. 53/1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, reca « Misure in materia tributaria ».

(7307)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 novembre 1985.

Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale, fra l'altro, si rinviava ad un successivo provvedimento la fissazione della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, nonché la determinazione dei tassi d'interesse e delle ulteriori modalità necessarie per il concreto avvio delle procedure;

Decreta:

Art. 1.

La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è fissata al 1° gennaio 1986.

Da tale data per gli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla citata legge numero 720/84, cessano le procedure previste dal decreto

ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, e si applicano quelle fissate nel decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, nonché le ulteriori modalità e condizioni contenute nel presente decreto.

Gli enti ed organismi pubblici di cui al precedente secondo comma, i cui servizi di tesoreria eccezionalmente non siano ancora affidati ad istituti o aziende di credito, cureranno che i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, derivanti dalla normativa sulla tesoreria unica, siano espletati dai rispettivi tesorieri per il tramite di corrispondenti bancari.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/84, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura dell'11% lordo.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti nel precedente primo comma, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno della loro esecuzione, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente ai prelievi stessi.

Le somme relative agli interessi sono accreditate alle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici con valuta 1° gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato « Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato; somme da corrispondere ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente il sistema di tesoreria unica », a favore del capo della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Art. 3.

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, è commisurato al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti.

L'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri, è effettuato con valuta 1° gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Per l'eliminazione del sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Il tasso di interesse annuo posto a carico dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici sulle somme scritturate in conto sospeso « collettivi », a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, è commisurato al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Per il periodo iniziale di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, il tasso di interesse posto a carico dei suddetti tesorieri o cassieri è commisurato al tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

I saldi delle contabilità speciali « mutui » di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, sono versati, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, a mezzo vaglia del Tesoro, nelle contabilità speciali infruttifere di cui al quarto comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1985, entro il 6 gennaio 1986.

Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 della legge n. 720/84, nonché dal quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, le entrate proprie con vincolo di destinazione sono tenute vincolate dai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici, per i corrispondenti importi, nelle contabilità speciali infruttifere. Nel caso di insufficienza di fondi in queste ultime contabilità speciali e fintanto che sussista tale insufficienza, i tesorieri o cassieri tengono vincolati nelle proprie scritture contabili, ai sensi del menzionato art. 5, per l'eventuale differenza, fondi presso le contabilità speciali fruttifere.

I pagamenti di somme relative a fondi aventi vincolo di destinazione, ivi compresi i mutui, sono effettuati dai tesorieri o cassieri sulla base di apposita documentazione prodotta dagli enti ed organismi pubblici, ai sensi delle vigenti norme. Tale procedura viene seguita anche per le operazioni effettuate in applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, le somme provenienti da mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dagli istituti e sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso gli istituti e le sezioni medesimi in attesa di erogazione, non rientrano fra le disponibilità da riversare nelle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 6.

I rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese di novembre 1985, sono regolati nel modo seguente.

I tesorieri o cassieri effettuano nel corso del mese di dicembre 1985 i pagamenti per conto degli enti ed organismi pubblici utilizzando prioritariamente le disponibilità in numerario esistenti alla data del 30 novembre 1985 e, ove necessario per fronteggiare i pagamenti, attivando le procedure previste per il reintegro dal decreto ministeriale 5 novembre 1984 richiamato nel precedente art. 5.

Le disponibilità residue sono integralmente versate nelle contabilità speciali infruttifere, attualmente vigenti, allo sportello delle competenti sezioni di tesoreria provinciale, direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il 27 dicembre 1985, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 30 e 31 dicembre 1985.

Gli enti ed organismi pubblici devono provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1986, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1985.

I titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema di tesoreria unica.

Parimenti non sono considerati disponibilità i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati (come eredità, legati, donazioni) destinati a borse di studio.

Art. 7.

Le verifiche ispettive dirette ad accertare l'esatta applicazione delle norme di cui alla legge n. 720/84 e relativi decreti ministeriali di applicazione sono effettuate dai funzionari appartenenti al ruolo dei servizi ispettivi della Direzione generale del tesoro, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 77

(7229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 settembre 1984.
Disciplina per il funzionamento della scuola di chitarra.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 106, sull'istituzione della scuola di « chitarra » presso i conservatori di musica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di « chitarra » ha la durata di dieci anni divisi in tre periodi: inferiore (cinque anni), medio (tre anni), superiore (due anni).

Il passaggio da un periodo al successivo è subordinato al superamento degli esami indicati nell'annessa tabella *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I primi tre anni del periodo inferiore funzionano come scuola media.

Art. 3.

Nella scuola di « chitarra », oltre allo studio dello strumento, sono previste, come obbligatorie, le seguenti materie complementari:

1) teoria, solfeggio e dettato musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi tre anni del periodo inferiore;

2) storia della musica e storia ed estetica musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio;

3) armonia complementare: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio.

Art. 4.

Sono ammessi alla frequenza del primo anno del periodo inferiore gli allievi di età compresa fra gli 11 anni e i 15 anni che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 5.

Coloro che, in possesso dell'attestato finale del « corso speciale permanente » di chitarra, istituito ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, con il decreto interministeriale 22 luglio 1980, aspirino a conseguire il diploma della scuola di « chitarra », potranno partecipare ai relativi esami a partire dalla prima sessione utile dopo l'emanazione del presente decreto.

Agli interessati, peraltro, saranno riconosciuti validi gli esiti degli esami complementari obbligatori sostenuti durante la frequenza del precitato « corso speciale permanente » di chitarra.

Parimenti potranno ottenere di partecipare agli esami finali della scuola di chitarra coloro che sono in possesso dell'attestato finale del « corso straordinario » già autorizzato ai sensi dell'art. 191 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

In tal caso, tuttavia, gli interessati, oltre a sostenere gli esami dello strumento, dovranno sostenere anche quelli relativi alle materie complementari obbligatorie secondo il programma di cui all'annessa tabella *A*.

Sono esonerati da tale obbligo coloro che potranno dimostrare di aver già superato gli esami di cui sopra in un conservatorio di musica o in un liceo musicale pareggiato.

Art. 6.

Dall'anno scolastico in cui inizia il funzionamento della scuola di chitarra, è soppresso il corrispondente corso speciale permanente.

Gli alunni iscritti a quest'ultimo, d'ufficio saranno considerati iscritti al corrispondente anno della scuola di chitarra.

Coloro che, avendo frequentato i corsi straordinari autorizzati ai sensi dell'art. 191 del regio decreto 5 maggio 1918, n. 1852, aspirino ad iscriversi alla scuola di chitarra, potranno ottenerlo anche per un anno successivo al primo, previo giudizio positivo di una com-

missione formata dal direttore del conservatorio di musica presso il quale si è chiesta la iscrizione, da un docente di chitarra e da uno di composizione.

E' facoltà di detta commissione ammettere l'aspirante alla frequenza di un anno diverso da quello richiesto.

Art. 7.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma del precedente art. 6, l'età per l'ammissione alla scuola di chitarra è elevata di tanti anni quanti sono quelli riconosciuti validi all'atto della domanda di iscrizione.

Art. 8.

I programmi di insegnamento saranno stabiliti dai singoli docenti in modo tale che gli alunni siano in grado di affrontare le prove di esame di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 9.

L'orario d'obbligo per i docenti della scuola di « chitarra » è di dodici ore settimanali.

Art. 10.

Il funzionamento della scuola di « chitarra » è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dalla normativa di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 6 settembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1984
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 201

TABELLA *A*

PROGRAMMI DI ESAME DELLA SCUOLA DI « CHITARRA »

Esame di compimento inferiore

1 - *a*) Scale semplici in tutte le tonalità maggiori e minori nella massima estensione di ottave consentita dallo strumento.

b) Scale per terze, seste, ottave e decime, maggiori e minori nelle tonalità più agevoli.

c) Alcune formule di arpeggio scelte dalla commissione fra le centoventi dell'Op. 1 (I parte) di Mauro Giuliani.

2 - *a*) Uno studio specifico, a scelta del candidato, sulle legature o abbellimenti.

b) Uno studio estratto a sorte fra tre presentati scelti da:
Aguado: Studi dalla III parte del Metodo (esclusi i primi dieci);
Giuliani: Op. 48 (esclusi i primi cinque);
Giuliani: Op. 83;
Giuliani: Op. 111;
Carcassi: Op. 60 (esclusi i primi dieci).

c) Uno studio estratto a sorte fra i seguenti di Sor: Op. 6 nn. 1, 2, 8; Op. 31 nn. 16, 19, 20, 21; Op. 35 nn. 13, 17, 22.

3 - Una suite o partita (oppure tre pezzi di carattere diverso, anche di differenti autori) dei sec. XVI, XVII, XVIII tratti dalla letteratura per liuto, vihuela o chitarra antica, di media difficoltà.

4 - *a*) Una composizione scelta dal candidato tra le seguenti:
Tarrega: Preludi o altre composizioni originali;
Llobet: Dieci canzoni catalane;
Ponce: Preludi;
Villa-Lobos: Preludi;
Castelnuovo-Tedesco: Appunti.

b) Una composizione di autore contemporaneo.

Esame di compi to medio

1 - *a*) Due studi estratti a sorte ventiquattro ore prima della prova tra i seguenti di Sor:
Op. 6 nn. 3, 6, 9, 11, 12;
Op. 35 n. 16;
Op. 29 nn. 1, 5, 10, 11.

b) Due studi scelti dal candidato fra i dodici di Villa-Lobos.

2 - Una composizione di rilevante impegno contrappuntistico originale per liuto rinascimentale (a sei cori) o vihuela.

3 - *a*) Due composizioni di media difficoltà scelte dal candidato fra le opere di Paganini o i 36 Capricci di Legnani.

b) Una composizione di rilevante impegno virtuosistico (Sonata, Fantasia o Tema con variazioni) del primo Ottocento.

4 - Una importante composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo, preferibilmente italiano.

5 - *a*) Lettura di una facile composizione a prima vista assegnata dalla commissione.

b) Interpretazione di una composizione di media difficoltà assegnata dalla commissione tre ore prima della prova.

c) Illustrare le origini e la storia del liuto, delle vihuela e della chitarra.

Esame di compimento superiore

L'esame si articola su due prove da tenersi in giorni differenti.

I Prova:

1 - Esecuzione di un programma da concerto presentato dal candidato scegliendo almeno un brano da ciascun gruppo fra i cinque sottoelencati (la durata dovrà essere compresa fra i 50 e i 70 minuti):

a) Una composizione per liuto, vihuela o chitarra antica trascritta dall'intavolatura dello stesso candidato nel corso dell'ultimo biennio.

b) J. S. Bach: una delle seguenti composizioni originali per liuto: Fuga BWV 1000; Preludio, Fuga e Allegro BWV 998; Suites BWV 995, 996, 997, 1006.

c) Autori dell'Ottocento:
Giuliani: Sonata Op. 15;
Giuliani: Rossiniane Op. 119, 120, 121, 122, 123, 124;
Giuliani: Grande Ouverture Op. 61;
Giuliani: Sonata Eroica Op. 150;
Legnani: Variazioni Op. 16;
Paganini: Grande sonata per chitarra sola con accompagnamento (ad libitum) di violino;
Regondi: Notturno Op. 19;
Regondi: Aria variata Op. 21;
Regondi: Aria variata Op. 22;
Sor: Gran solo Op. 14;
Sor: Fantasia Op. 16;
Sor: Sonata Op. 22;
Sor: Sonata Op. 25.

d) Autori del Novecento:
Castelnuovo-Tedesco: Sonata (omaggio a Boccherini); Suite Op. 133; Capriccio diabolico (omaggio a Paganini); Tarantella;
Fonce: Sonata classica; Sonata romantica; Sonata terza; Sonatina meridional; Tema variato e finale; Variazioni e Fuga sulla « Follia »;
Tansman: Cavatina e Danza pomposa;
Moreno-Torroba: Sonatina in La Maggiore; Sei pezzi caratteristici;
Turina: Sonata; Fandanguillo;
Villa-Lobos: quattro studi di cui almeno due scelti fra i nn. 2, 3, 7, 10, 12.

e) Una importante composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo, preferibilmente italiano.

II Prova:

2 - *a*) Interpretazione ed esecuzione sulla chitarra di un brano assegnato dalla commissione tre ore prima della prova.

b) Trascrizione in notazione moderna, nel tempo massimo di tre ore, di una intavolatura di media difficoltà assegnata dalla commissione.

c) Illustrare la storia e la tecnica dell'intavolatura del liuto, della vihuela, della chitarra antica e degli strumenti similari; dare prova di conoscere la letteratura liutistica, vihuelistica e chitarristica.

(7175)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 febbraio 1985.

Autorizzazione alla emissione, nel 1986, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche « Il Santo Natale » e « Il turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano »;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di tre serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura » e « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1986, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il Santo Natale », « Il turismo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Il folklore italiano », « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura » e « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie di francobolli ordinari « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo », la nuova denominazione « Il nostro tempo »;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere, nel 1986, valori appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1649 del 12 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo », della nuova denominazione « Il nostro tempo ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1986, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il Santo Natale », « Il turismo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Il folklore italiano », « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura », « Le costruzioni automobilistiche italiane » e « Il nostro tempo ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1985
Registro n. 42 *Poste, foglio n.* 31

(7253)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 giugno 1985, n. 693.

Autorizzazione all'Istituto italiano del Marchio di qualità, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto italiano del Marchio di qualità (I.M.Q.), in Milano, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo massimo di L. 5.850.000.000, il fabbricato di proprietà della Inleasing S.p.a., sito in Milano, via Quintiliano, 43, individuato nel catasto terreni del comune di Milano con il foglio n. 535 e i seguenti mappali: 210 di Ha 0.57.50 e 211 di Ha 0.00.30, per essere adibito ad uffici e laboratori di prova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1985
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 337

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 novembre 1985 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Serghey Alexandrovich Kuznetsov, console generale dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche a Milano;

Giacomo Sasso, console generale onorario di Turchia a Bari;

Augusto Valdivia Pedemonte, console generale della Repubblica Peruviana a Milano;

Zygmunt Rut, console generale della Repubblica popolare di Polonia a Milano;

Johan Paul Schutte, console generale del Sud Africa a Milano;

Jacques H.J. Drapeau, console del Canada a Milano;

Elio Pacifico, console onorario della Rep. Dominicana a Napoli;

Per Normann Valdemar Hildebrant, console generale del Regno di Danimarca a Milano;

Mario Plaisant, console onorario del Regno di Danimarca a Cagliari;

Thomas C. Moore, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Mary Jean Theresa Lowe, console degli Stati Uniti di America a Milano;

Susan Lowe Modi, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

Tibor Nagy, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

John W. Lowe, Jr., console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Carmine G. D'Aloisio, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

James Beach Allen, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Dragoljub Durdevič, console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Bari;

Franc Novak, console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Trieste;

Paul Zammit-Lewis, console onorario di Malta a Torino;

Efren Calvo Adame, console degli Stati Uniti Messicani a Milano;

Chen Baoshun, console generale della Repubblica popolare di Cina a Milano;

Kassem Mohamed Kassem, console generale della Repubblica araba d'Egitto a Milano.

(7090)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 1985 è stato conferito alla sig.ra Carla Conti Perazzo, assistente volontaria, il diploma di secondo grado « al merito della redenzione sociale » con consegna di medaglia d'argento di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

(6855)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione agli estremi della registrazione del presidio sanitario denominato « Vitiril PR Ramato »

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 è modificato in 6509 il numero di registrazione del presidio sanitario denominato « Vitiril PR Ramato » dell'impresa Bayer-Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, già registrato al n. 6460 con decreto ministeriale 11 luglio 1985.

(7218)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Flornet »

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 marzo 1985 alla impresa Eurozolfi S.p.a., in Catania, zona industriale 14ª strada, del presidio sanitario denominato « Flornet » già registrato al n. 6259.

(7104)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1985, registro n. 15 Difesa, foglio n. 123, è stata disposta la seguente rettifica:

il decreto presidenziale 13 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1983, registro n. 5 Difesa, foglio n. 107, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1983, disp. 11, pag. 708, relativo al conferimento della croce al valor militare « alla memoria » di Muselli Pietro, viene rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici come segue:

da: Muselli Pietro, nato il 28 settembre 1922 a Sarmato (Piacenza) a: Muselli Gianpiero, nato il 28 settembre 1922 a Sarmato (Piacenza).

(7022)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2554/85 dell'11 ottobre 1985, l'istituto tecnico industriale di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 3.024.000, raccolta tra il personale dell'istituto stesso ed il Club Soroptimist, al fine della istituzione di un premio di studio in memoria della prof.ssa « Elena Zotti » da assegnare ad uno o più studenti.

(7132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, stabilimento di Monfalcone.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, stabilimento di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 3 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7176)

MINISTERO DEL TESORO

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1713 —	1713 —	1712,70	1713 —	—	1713 —	1713 —	1713 —	1713 —	1703 —
Marco germanico	676 —	676 —	676,40	676 —	—	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —
Franco francese	221,790	221,790	221,93	221,790	—	221,76	221,730	221,790	221,790	221,79
Fiorino olandese	601,400	601,400	601,25	601,400	—	601,35	601,300	601,400	601,400	601,40
Franco belga	33,430	33,430	33,42	33,430	—	33,42	33,428	33,430	33,430	33,43
Lira sterlina	2526 —	2526 —	2523 —	2526 —	—	2526,50	2527 —	2526 —	2526 —	2526 —
Lira irlandese	2089,400	2089,400	2091 —	2089,400	—	2089,95	2090,500	2089,400	2089,400	—
Corona danese	186,580	186,580	186,50	186,580	—	186,59	186,600	186,580	186,580	186,58
Dracma	11,430	11,430	11,44	11,430	—	—	11,435	11,430	11,430	—
E.C.U.	1493 —	1493 —	1493,50	1493 —	—	1492,87	1492,750	1493 —	1493 —	1493 —
Dollaro canadese	1243,400	1243,400	1243 —	1243,400	—	1243,50	1243,600	1243,400	1243,400	1243,40
Yen giapponese	8,515	8,515	8,51	8,515	—	8,5100	8,515	8,515	8,515	8,52
Franco svizzero	819,660	819,660	820,75	819,660	—	819,58	819,500	819,660	819,660	819,65
Scellino austriaco	96,250	96,250	96,25	96,250	—	96,24	96,245	96,250	96,250	96,25
Corona norvegese	224,760	224,760	225 —	224,760	—	224,82	224,890	224,760	224,760	224,75
Corona svedese	223,610	223,610	223,50	223,610	—	223,60	223,600	223,610	223,610	223,75
FIM	313,400	313,400	313,50	313,400	—	313,45	313,500	313,400	313,400	—
Escudo portoghese	10,730	10,730	10,70	10,730	—	10,73	10,740	10,730	10,730	10,72
Peseta spagnola	10,966	10,966	10,95	10,966	—	10,96	10,962	10,966	10,966	10,96
Dollaro australiano	1174,750	1174,750	1176 —	1174,750	—	1174,37	1174 —	1174,750	1174,750	1174,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1713 —
Marco germanico	676 —
Franco francese	221,760
Fiorino olandese	601,350
Franco belga	33,429
Lira sterlina	2526,500
Lira irlandese	2089,950
Corona danese	186,590
Dracma	11,432
E.C.U.	1492,870
Dollaro canadese	1243,500
Yen giapponese	8,515
Franco svizzero	819,580
Scellino austriaco	96,247
Corona norvegese	224,825
Corona svedese	223,605
FIM	313,450
Escudo portoghese	10,735
Peseta spagnola	10,964
Dollaro australiano	1174,375

Media dei titoli del 28 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	55,325
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6% » » 1972-87 .	93 —
» 9% » » 1975-90 .	95,500
» 9% » » 1976-91 .	92,750
» 10% » » 1977-92 .	91,900
» 12% (Beni Esteri 1980) .	97,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16% .	99,950
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	86,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	100,575
» » » » 1- 5-1982/86	101,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,975
» » » » 1- 7-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	101,225
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,375
» » » » 1- 3-1983/87	101,325
» » » » 1- 4-1983/87	101,225
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	100,325
» » » » 1-12-1983/87	100,600
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,175
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88 . .	99
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100
» » » » 1- 5-1984/88 . .	99
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100
» » » » 1- 7-1983/88 .	102
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102
» » » » 1-10-1983/88 . .	102
» » » » 1-11-1983/90 . .	103
» » » » 1-12-1983/90 . .	103
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101
» » » » 1- 8-1984/91 . .	100
» » » » 1- 9-1984/91 .	101
» » » » 1-10-1984/91 . .	101
» » » » 1-11-1984/91	100
» » » » 1-12-1984/91	100
» » » » 1- 1-1992	99
» » » » 1- 2-1992	97
» » » » 1- 2-1995	98
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	99
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	99
» » » 13,50% 1- 7-1986 . .	100
» » » 13,50% 1-10-1986 .	100
» » » 12,50% 1- 1-1987 .	98
» » » 12 % 1- 2-1988 . . .	97
» » » 12 % 1- 3-1988 . .	98
» » » 12,25% 1- 5-1988 .	98
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111
» » » » 22-11-1982/89 13%	110
» » » » 1983/90 11,50%	107
» » » » 1984/91 11,25%	106
» » » » 1984/92 10,50%	104

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLT

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento, ai fini del regolamento CEE n. 3796/1981, della organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata « Società cooperativa a responsabilità limitata "Tronto pesca" », in Martinsicuro.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1975, n. 338 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 16 settembre 1975), con decreto ministeriale 12 novembre 1985 è stata riconosciuta, ai fini del regolamento CEE n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata « Società cooperativa a responsabilità limitata "Tronto pesca" », in Martinsicuro, via C. Colombo n. 29.

(7180)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige al decreto ministeriale 9 ottobre 1985 concernente delimitazione delle zone previste dall'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 274 del 21 novembre 1985).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pagina 8444 della *Gazzetta Ufficiale,* il nominativo de « Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno » firmatario dell'atto è « *De Vito* », invece di « *Granelli* ».

(7291)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Revoca dell'ordinanza n. 442/FPC/ZA concernente indennità in favore di personale impegnato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 638/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le proprie ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984 e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile 1985;

Considerato che i motivi per i quali furono emanate le cennate ordinanze sono venuti a cessare poiché il fenomeno bradisismico è in fase regressiva;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di revocare le cennate ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Con effetto dalla data della presente ordinanza sono revocate le ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 concernente « Indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità » e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985 concernente « Integrazione all'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7177)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1985-86.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2260/85 del 29 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 39 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna viticola 1985-86, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1985-86;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 17 del 5 ottobre 1985;

Visto il regolamento CEE n. 1297/85 del 23 maggio 1985, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 12 novembre 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39 del regolamento CEE n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2260/85 del 29 luglio 1985, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;
- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2260/85 del 29 luglio 1985;

c) dichiarazione da cui risulti che il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 17 del 5 ottobre 1985, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2260/85;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.549,04 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.386,02 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente, sono di L. 1.689,48 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.689,48 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 9.

Per le partite di alcole cedute il distillatore deve fornire all'A.I.M.A. anteriormente al 1° febbraio 1987, la prova di aver pagato ai produttori il prezzo minimo di acquisto dei sottoprodotti o del vino entro il termine previsto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2260/85, mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione dei sottoprodotti o del vino, dalle quali risultino la quantità ceduta, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi.

Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dal citato regolamento.

Art. 10.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(7221)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Schema di piano generale dei trasporti previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 245

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti;

Visto in particolare l'art. 2, comma sesto, della citata legge, che demanda al CIPE il compito di esaminare lo schema di piano generale dei trasporti;

Vista la nota del Ministro dei trasporti in data 12 ottobre 1985, con la quale lo schema di piano è stato inviato al CIPE per l'esame preliminare di cui al citato disposto;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Rilevato che il comparto marittimo dovrà essere considerato nel suo insieme in un disegno strategico teso ad un processo di riequilibrio dell'incidenza dei sistemi modali nel traffico nazionale, assicurando che le risorse del piano, in un quadro comparato con gli altri sistemi modali, possano essere utilmente impiegate anche per la soluzione di quei problemi, strutturali e contingenti, che costituiscono difficoltà alla crescita dell'opzione trasporto marittimo nel nostro Paese;

Delibera

di esprimere parere favorevole allo schema di piano generale dei trasporti di cui alle premesse, e di autorizzarne la trasmissione, a cura del Ministro dei trasporti, alle competenti commissioni parlamentari.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(7105)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carreire dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, n. 94963, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso ottantuno posti nella carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge n. 444;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario in prova nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

I posti messi a concorso sono ripartiti:

quarantatre posti nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, nelle seguenti regioni:

Piemonte	posti 8
Liguria	» 3
Lombardia	» 12
Veneto	» 7
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 2
Lazio	» 2

trentotto posti nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, nelle seguenti regioni:

Piemonte	posti 5
Liguria	» 5
Lombardia	» 10
Veneto	» 3
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Emilia-Romagna	» 5
Abruzzo	» 2
Puglia	» 2
Calabria	» 2
Sardegna	» 2

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici delle regioni cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma, A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) i candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno esclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di economia politica;

nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di economia politica;

nozioni di scienza delle finanze;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di ragioneria generale.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° marzo 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennano 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazione di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria e indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 67 *Finanze, foglio n.* 260

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di . (1)

Il sottoscritto . . . . . nato il . . a . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi ottantuno posti di segretario in prova nelle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti (2) nel seguente ordine di preferenza:

a) . . . .
b) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . in data . . . . .
e per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza. . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(2) Amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

(7208)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso di rettifica al bando di concorso, per esame teorico-pratico, a sedici posti di procuratore dello Stato. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 277 del 25 novembre 1985).

Nel testo del bando citato in epigrafe, all'art. 4, terzo comma, dodicesima riga, dove è scritto: «... *entro* il termine stabilito », leggasi: « ...*oltre* il termine stabilito ».

Inoltre all'art. 10, quarta riga, dove è scritto: «... legge 6 agosto *1948*, n. 425. », leggasi: « ...legge 6 agosto *1984*, n. 425. ».

(7292)

PROVINCIA DI TRENTO

Revoca del concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio - presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

Con deliberazione della giunta comprensoriale della Valle di Non del 21 ottobre 1985 è stato revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non - Cles, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 5 ottobre 1985, pag. 7182.

(7294)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale** n. 387001 **intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852840)